

BANCA DELLE ORE

Costituzione della Banca Ore

La Banca ha facoltà di chiedere al Lavoratore prestazioni lavorative aggiuntive all'orario normale di lavoro nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali sino al tetto di 100 ore per anno solare per ciascun dipendente. Le prime 50 ore di straordinario e le seconde 50, se il Lavoratore non opta per la liquidazione del lavoro straordinario, confluiscono nella "Banca delle Ore".

Inoltre, sempre nel contenitore "Banca delle Ore" vengono riversate le 23 ore di riduzione dell'orario di lavoro (ex art. 94, comma 2, del vigente CCNL) nel caso in cui il Lavoratore non decida ad inizio anno di usufruire della riduzione di 30 minuti dell'orario settimanale di lavoro.

Criteria di recupero

Nei primi sei mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e Lavoratore.

Trascorso tale termine, il Dipendente ha diritto al recupero nel periodo prescelto, dando all'Azienda un semplice preavviso pari a:

- 1 giorno lavorativo, nel caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, nel caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, nel caso di recupero superiore a 2 giorni.

Precisiamo, ancora una volta, che le previsioni contrattuali vigenti, all'art. 100 comma 9 del CCNL, prevedono allo scadere dei 24 mesi l'obbligo per l'Azienda di fissare - nei successivi 6 mesi, previo accordo con il Dipendente - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro confluite in "banca ore" e non fruite. In difetto di accordo, l'Azienda deve indicare al Lavoratore, sempre entro il termine massimo dei 6 mesi, i tempi di fruizione dei permessi.

Infine, è altresì utile evidenziare che il comma 10 dell'articolo 100 del vigente CCNL prevede, nei casi di prolungate assenze dal servizio che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i termini stabiliti contrattualmente, la possibilità per il Dipendente di poter scegliere tra la fruizione del recupero da concordare con l'Azienda oppure la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.

Le ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro non potranno – quindi – mai essere azzerate ed il recupero/pagamento delle stesse rappresenta un diritto irrinunciabile del Lavoratore.

